



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 aprile 2007 (11.05)
(OR. en)**

8195/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0059 (ACC)**

**FEROE 2
PECHE 94
IND 32**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 2 aprile 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 157 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.3.2007
COM(2007) 157 definitivo

2007/0059 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del protocollo n. 4 dell'accordo
tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca
e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nella prospettiva di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali e del rafforzamento dei legami economici fra la Comunità europea e le isole Færøer, si propone di raddoppiare il volume dell'attuale concessione tariffaria della Comunità per gli alimenti per pesci delle isole Færøer.

Il Consiglio è invitato a decidere sulla posizione comune da adottare nell'ambito del comitato misto dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo.

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹ (in appresso "l'accordo"), è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) L'articolo 34 dell'accordo prevede che il comitato misto possa modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.
- (4) Le autorità delle isole Færøer hanno presentato una richiesta di modifica del protocollo n. 4 diretta a portare a 50 000 tonnellate le esenzioni tariffarie della Comunità per gli alimenti per pesci. Le parti hanno proceduto a consultazioni reciproche nell'ambito del comitato misto, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo.
- (5) Il regolamento interno adottato dal comitato misto, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, prevede che le decisioni del comitato misto rechino la firma del presidente e che la presidenza sia esercitata a turno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, da un rappresentante della Danimarca - Isole Færøer e da una rappresentante della Comunità europea,

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità europea nell'ambito del comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è allegata alla presente decisione. Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata, dopo la sua adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

PROGETTO DI DECISIONE

del comitato misto CE/Danimarca - Isole Færøer recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Il comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra² (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo, la Comunità concede esenzioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, limitatamente ad un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate;
- (2) Con la decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca - Isole Færøer³, il suddetto contingente tariffario è stato portato a 10 000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- (3) Le autorità delle isole Færøer hanno presentato una richiesta di aumento delle esenzioni tariffarie della Comunità per questi prodotti;
- (4) Occorre autorizzare il raddoppio dell'attuale contingente tariffario annuo;
- (5) Gli alimenti per pesci, che beneficiano del regime di importazione preferenziale, non devono contenere glutine aggiunto;
- (6) Il contingente è soggetto a clausola di revisione. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni in sede di comitato misto;
- (7) Occorre modificare a tal fine l'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo, il testo riportato nella tabella relativo ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 e ex 2309 90 41 è sostituito dal testo seguente:

² GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

³ GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Contingente tariffario (in tonnellate)
ex 2309 90 10 ⁴ ex 2309 90 31 ⁵ ex 2309 90 41 ⁶	Alimenti per pesci	0	20 000

Articolo 2

1. All'articolo 1 del protocollo n. 4 è aggiunto il testo seguente:

"In relazione al contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 e ex 2309 90 41, si applica quanto segue:

Le autorità delle isole Færøer certificano che gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito di detto contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci. La Comunità europea può procedere a controlli nelle Isole Færøer sulla composizione degli alimenti per pesci, in particolare per quanto riguarda il contenuto di glutine."

2. Le modalità dei controlli della composizione degli alimenti per pesci sono allegate alla presente decisione. Se il controllo evidenzia il mancato rispetto delle condizioni richieste per la concessione della preferenza commerciale in questione, la Commissione può sospendere la suddetta preferenza fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni.

Articolo 3

Il comitato misto controlla l'utilizzo del contingente tariffario. Il comitato misto rivedrà il contingente tariffario fra quattro anni, sulla base dell'utilizzo dello stesso e dell'andamento delle condizioni di mercato.

Articolo 4

L'aumento di volume del contingente tariffario per l'anno civile 2007 verrà calcolato pro rata temporis a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

⁴ Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.

⁵ Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.

⁶ Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il comitato misto
Il Presidente*

ALLEGATO

Modalità dei controlli della composizione degli alimenti per pesci

Articolo 1

Le autorità delle isole Færøer comunicano alla Commissione le modalità di controllo da esse adottate per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 della presente decisione. Le autorità delle isole Færøer mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il controllo del contenuto di glutine degli alimenti per pesci esportati nell'UE e adottano tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli che la Commissione giudichi opportuni a questo riguardo.

Articolo 2

La Comunità europea può procedere a controlli della composizione degli alimenti per pesci nelle Isole Færøer. Le imprese produttrici di alimenti per pesci permettono l'accesso immediato ai loro locali e alla loro contabilità di magazzino per consentire agli ispettori di rintracciare le materie prime che sono state utilizzate. Agli ispettori è consentito di prelevare campioni per effettuare analisi.

Gli ispettori sono autorizzati a controllare la composizione degli alimenti per pesci, le materie prime e lavorate, nonché i registri e la restante documentazione, fra cui i documenti e i metadati elaborati o ricevuti o registrati su un supporto elettronico, relativi alla contabilità di magazzino.

Articolo 3

Sono effettuate ispezioni da parte di esperti della Commissione o degli Stati membri, in appresso gli "ispettori". Gli esperti degli Stati membri incaricati di svolgere le suddette ispezioni sono nominati dalla Commissione.

Articolo 4

Le ispezioni sono effettuate per conto della Comunità che si assume l'onere delle spese sostenute dagli ispettori.

Gli ispettori informano le autorità delle Isole Færøer sulle ispezioni previste in modo che possano prendervi parte agenti locali.

Articolo 5

Le modalità relative allo svolgimento dei controlli possono essere concordate direttamente dalla Commissione con le autorità delle Isole Færøer.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE
ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità relativa alla modifica del Protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo 10 – articolo 1000 – Prelievi agricoli.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: – 1 486,9 Mio EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, avente il seguente effetto:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁷	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1/1/2007
Articolo 100 – 1000	Incidenza sulle risorse proprie	– 0,17
Articolo ...	Incidenza sulle risorse proprie	–

Situazione a seguito dell'azione				
	2008	2009	2010	2011
Articolo 100 – 1000				
Articolo ...				

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa è l'incidenza potenziale massima. Va osservato però che l'attuale livello delle importazioni è inferiore a 10 000 tonnellate e, di conseguenza, l'incidenza finanziaria attesa dovrebbe essere decisamente inferiore o addirittura pari a zero.

⁷ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.